

# Messaggio

numero

**6357**

data

4 maggio 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2009 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 73 cpv. 6 della Legge organica comunale (introduzione della possibilità di sostituire i membri delle commissioni del Consiglio comunale da parte dei gruppi politici nel corso della legislatura)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'iniziativa in discussione è volta a modificare l'art. 73 cpv. 6 LOC, che tratta delle competenze di designazione dei membri nelle Commissioni del Consiglio comunale. Mediante la stessa viene chiesta una completazione del disposto con un'aggiunta finale (parte in grassetto):

### **art. 73 cpv. 6 LOC**

*I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. **I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.***

Avvalendoci della facoltà concessaci dall'art. 97 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, prendiamo qui posizione in merito all'iniziativa.

## **I. INTENDIMENTI ALLA BASE DELL'INIZIATIVA**

Lo scopo dell'iniziativa è quello di garantire ai Gruppi del Consiglio comunale di sostituire i loro membri, anche nel caso in cui questi non dimissionino spontaneamente dalle Commissioni: in particolare sarebbe permessa loro la sostituzione anche nell'ipotesi, non eccezionale, di rotture fra Gruppi e loro commissari, quando quest'ultimi non volessero abbandonare il seggio nelle Commissioni.

Tali casi sarebbero penalizzanti per i Gruppi, che per lavorar bene dovrebbero invece poter tener conto della situazione personale degli eletti e effettuare i necessari cambiamenti a tempo debito.

## **II. LA PRASSI ATTUALE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 73 CPV. 6 LOC**

Nell'ambito di una consolidata prassi, che ha trovato pure fondamento in una decisione del Tribunale amministrativo del 23 aprile 2002, il Consiglio di Stato e i suoi servizi così

applicano l'art. 73 cpv. 6 LOC (cfr. al riguardo STA del 23 aprile 2002, in re W., pubblicata in RDAT II-2002, pag. 14-17):

- i membri delle Commissioni del Consiglio comunale, sono designati dai rispettivi Gruppi secondo i criteri proporzionali previsti dall'art. 73 cpv. 1 e 5 LOC. Unicamente qualora il numero dei propositi differisse dal numero dei membri spettante al Gruppo decide il Consiglio comunale con una vera e propria votazione. Negli altri casi il Legislativo prende semplicemente atto delle proposte;

- la designazione ha di principio effetto per l'intero quadriennio (art. 13 cpv. 1 lett. q LOC e art. 68 cpv. 1 LOC), fatti salvi le dimissioni del membro dalla Commissione e/o dal Consiglio comunale, il cambiamento di domicilio o un'eventuale intervenuta incompatibilità di carica (art. 43 LOC).

Ciò significa che per il commissario non vi è un obbligo legale previsto dalla LOC di lasciare la Commissione nel caso in cui egli, volente o nolente, lascia il suo Gruppo o non fosse più in buone relazioni con il medesimo.

Dal profilo strettamente formale, essendo stato eletto su una precisa lista, egli continua ad essere considerato come facente parte del Gruppo che a questa lista fa riferimento. Ciò fino al termine della legislatura. Il Gruppo non può di converso pretendere la sua sostituzione in Commissione.

### **III. L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PROPOSTA DELL'INIZIATIVA**

La proposta dell'iniziativa crea la base legale per superare la situazione poc'anzi esposta, consentendo ai Gruppi di sostituire i loro membri nelle Commissioni, anche contro la loro volontà. Si creano pertanto le premesse per cambiamenti che tengano primariamente conto della volontà e delle esigenze dei Gruppi del Consiglio comunale.

Rispetto alla situazione attuale, nella composizione delle Commissioni assume quindi peso maggiore la componente prettamente politica e partitica.

La proposta non è del tutto priva di controindicazioni. Dal profilo teorico apre infatti la via alla sostituzione ad esclusiva "discrezione" dei Gruppi di persone che dal profilo operativo possono essere elementi validi, preparati e utili alle Commissioni. Ciò può giocare a sfavore della continuità e dell'efficienza dei lavori in seno alle medesime.

Rischia poi di portare un certo appiattimento su strategie e voleri di partito, privando le Commissioni di forze con capacità di pensiero e giudizio indipendenti.

Nondimeno tali controindicazioni sono tutto sommato compensate dagli effetti positivi e anche risolutivi, che il conferire ai Gruppi di operare i cambiamenti proposti recherebbe con sé, segnatamente nel caso di spaccature all'interno dei Gruppi medesimi.

Infatti, tale possibilità permetterebbe un riallineamento della composizione delle Commissioni alle forze presenti in Consiglio comunale. I Gruppi si riapproprierebbero pertanto della facoltà di esercitare un loro ruolo di verifica e di approfondimento nelle Commissioni, commisurato alla loro forza politica uscita dalle elezioni generali.

Il che, oltre a meglio rispettare la volontà democraticamente espressa dai cittadini, può facilitare la resa stessa delle decisioni del Legislativo.

La proposta dell'iniziativa ha inoltre il pregio di togliere spazio a speculazioni, in particolare da parte a chi "usa" una lista con il solo obiettivo di farsi designare nelle Commissioni, per poi chiamarsi subito dopo fuori dal Gruppo.

Infine, la stessa evita che rotture in seno ai Gruppi, già di per sé fonte di attriti, diventino oggetto di tensione assillante per l'intera legislatura.

Tale può essere il caso se il membro dissociato persiste nel volere rimanere nelle Commissioni contro la volontà del suo ex Gruppo.

In quest'ottica, a giudizio del Consiglio di Stato, la proposta dell'iniziativa può essere accolta.

#### **IV. CONCLUSIONI**

Visto quanto esposto, il Consiglio di Stato esprime preavviso favorevole alla proposta dell'iniziativa in questione.

Nondimeno per evitare interferenze in situazioni acquisite in base alle attuali prassi e giurisprudenza, si ritiene indicato che un'eventuale modifica dell'art. 73 cpv. 6 LOC nel senso proposto entri in vigore unicamente con la legislatura 2012-2016.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella